



# CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

## ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 21-09-2018

**OGGETTO: DISCIPLINA TRAFFICO PROVVISORIA IN LOCALITÀ ISOLA SACRA, PRECISAMENTE IN VIA DEL FARO NEL TRATTO PROSPICIENTE IL TRATTO TERMINALE DELL'ARGINE IN CORSO DI REALIZZAZIONE, DALLE ORE 7,00 DEL GIORNO 24.09.2018 FINO AL GIORNO 08.11.2018E COMUNQUE FINO ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**Premesso che** sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione del nuovo argine a protezione dell'abitato di Isola Sacra a cura della Regione Lazio;

**Che** per consentirne il completamento si rende necessario prevedere l'istituzione di una disciplina traffico provvisoria consistente nel senso unico alternato di Via del Faro, nel tratto prospiciente il predetto argine in corso di realizzazione;

**Attesa** la necessità di effettuare i lavori in parola, in quanto l'ultimazione dell'opera pubblica consentirà di garantire la messa in sicurezza idraulica del territorio e conseguentemente di deperimetrare gran parte dell'abitato di Isola Sacra dal vincolo idraulico al quale è attualmente assoggettato;

**Ritenuto** di adempiere alle funzioni di competenza circa la disciplina da adottare sulla circolazione stradale, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori nonché di garantire la pubblica incolumità;

**Considerato che** con i responsabili regionali è stato concordato che i lavori che interessano la suddetta via saranno avviati in data lunedì 24 settembre 2018;

**Acquisito** il parere favorevole del Comando di Polizia Locale con la prescrizione che la regolazione del senso unico alternato avvenga mediante due semafori con funzionamento automatico, che la corsia di transito abbia una larghezza minima di m. 3,00, che sia posta idonea segnaletica di pericolo temporaneo (Strettoia) di cui alle figg. II 384 e II 385 del D.P.R. 495 del 16/12/1995, che sia posizionata segnaletica verticale di limite di velocità 30 Km/h, da collocarsi su ambo i lati 100 m prima dell'area di cantiere;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

**Verificato che** non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del paragrafo 6.3, Parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 30.01.2018;

Visto il D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

### ORDINA

La seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, dalle ore 07.00 del giorno 24.09.2018 fino al giorno 08.11.2018 e comunque fino all'ultimazione dei lavori:

- **istituzione di una disciplina traffico provvisoria consistente nel senso unico alternato di Via del Faro, nel tratto prospiciente l'argine in corso di realizzazione, dalle ore 07.00 del giorno 24.09.2018 fino al giorno**

**08.11.2018 e comunque fino all'ultimazione dei lavori;**

- **Istituzione del limite di velocità 30 km/h nel tratto interessato dai lavori mediante posizionamento di apposita segnaletica verticale, da collocarsi su ambo i lati 100 m prima dell'area di cantiere.**

E' fatto obbligo alla ditta Cipriani S.r.l., affidataria dei lavori di competenza della Regione Lazio:

- di provvedere all'apposizione della presente Ordinanza Dirigenziale di traffico con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio dei lavori;
- di attenersi alle prescrizioni impartite dal locale Comando di Polizia Locale;
- collocare nel rispetto del principio di coerenza (art. 30 Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada, n. 495/92) e mantenere in efficienza fino al ripristino dello stato iniziale dei luoghi, la segnaletica stradale provvisoria per dare attuazione al dispositivo di disciplina traffico, compresa quella non specificamente esplicitata nella presente ma che si renda necessaria in quanto collaterale. Con il termine segnaletica, si intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare;
- la segnaletica deve essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso;
- rimuovere o oscurare i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, e successivamente ripristinare lo stato iniziale dei luoghi.

La Polizia Locale ha facoltà di adottare eventuali ulteriori obblighi e divieti, anche a parziale modifica della presente, qualora emergessero esigenze particolari al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà punito ai termini di legge.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Fiumicino e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza, ed inviata al Comando della Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia per gli adempimenti di competenza, nonché per opportuna conoscenza all'Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana.

La presente Ordinanza non comporta impegno di spesa

La presente ordinanza viene inviata alla competente struttura regionale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Il Comando della Polizia Locale e le altre forze di Polizia vigileranno per il rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada.

Il Sindaco

f.to Sen. Esterino Montino